

## Conferimento del T.F.R. alla previdenza complementare:

### Le possibili scelte del lavoratore

La legge finanziaria ha profondamente modificato il D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, come anche l'art. 8 del decreto legge n. 203/2005 collegato alla legge finanziaria 2006.

Si fornisce un primo quadro di sintesi del nuovo assetto in riferimento alle possibili scelte del lavoratore in

ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto. Per ciascun caso, in relazione alla situazione soggettiva del singolo lavoratore, è indicata anche la destinazione del TFR maturando qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un numero maggiore o uguale a 50 addetti ovvero nel caso contrario.

LAVORATORI GIÀ' ISCRITTI AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE AL 1 GENNAIO 2007

LAVORATORI ISCRITTI AD UN ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA ENTRO IL 28 APRILE 1993

Attenzione: Per questi lavoratori è prevista la possibilità di destinare alla previdenza complementare anche solamente una parte del t.f.r. maturando, comunque in misura non inferiore a quanto stabilito dal c.c.n.l. di riferimento.

#### Possibili scelte

<p><b>Modalità esplicita</b> con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007</p>	<p>a) mantenere inalterata la quota di t.f.r. che già si versa al fondo, oppure di elevare tale quota fino al 100%</p> <p>b) trasferire la quota di t.f.r. maturando al Fondo Inps se il datore di lavoro ha un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50</p> <p>d) mantenere la quota di t.f.r. maturando in azienda nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50</p>
<p><b>Modalità tacita</b> (silenzio – assenso) se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso</p>	<p>tutto il t.f.r. maturando andrà alla forma di previdenza complementare a cui il lavoratore è iscritto sia se opera in un'azienda inferiore che maggiore ai 50 dipendenti</p>

LAVORATORI ISCRITTI AD UN ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DOPO IL 28 APRILE 1993

Tali lavoratori versano già l'intero loro t.f.r. alla forma pensionistica complementare a cui sono iscritti e di conseguenza per loro non sussistono variazioni circa le Modalità operative sia di contribuzione che di destinazione del t.f.r. medesimo.

## LAVORATORI NON ISCRITTI AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE AL 1 GENNAIO 2007

Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile 1993

### Possibili scelte

<p><b>Modalità esplicita</b> con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007</p>	<p>a) destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare in misura non inferiore a quanto previsto dalla forma pensionistica collettiva</p> <p>b) non destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare</p>	<p>In queste ipotesi il t.f.r. maturando: (vedi *)</p>
<p><b>Modalità tacita</b> (silenzio – assenso) se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso</p>	<p>il datore di lavoro trasferirà il t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal ccn</p>	<p>Nell'ipotesi di assenza della forma pensionistica complementare prevista dal ccnl il t.f.r. maturando: (vedi *)</p>
<p>*: andrà al Fondo Inps se il datore di lavoro ha un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50; - rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50;</p>		

Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993

### Possibili scelte

<p><b>Modalità esplicita</b> con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007</p>	<p>a) destinare l'intero t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare</p> <p>b) non destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare</p>	<p>In queste ipotesi il t.f.r. maturando: (vedi *)</p>
<p><b>Modalità tacita</b> (silenzio – assenso) se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso</p>	<p>il datore di lavoro trasferirà il t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare prevista dal ccn</p>	<p>Nell'ipotesi di assenza della forma pensionistica complementare prevista dal ccnl il t.f.r. maturando: (vedi *)</p>
<p>*: - andrà al Fondo Inps se il datore di lavoro ha un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50; - rimarrà al datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50;</p>		

### Lavoratori che saranno assunti dopo il 1° gennaio 2007

Valgono le regole sintetizzate in precedente, ma il termine per l'invio della dichiarazione scritta e per gli effetti del silenzio sono stabiliti in sei mesi dalla data di assunzione. Per maggiori informazioni: [www.confindustria.cz.it](http://www.confindustria.cz.it); [www.iff.gov.it](http://www.iff.gov.it); [www.covip.it](http://www.covip.it)